



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 99 del 30 DICEMBRE 2020

Oggetto: Urgenti e ulteriori misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani, correlate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Proroga Ordinanza n. 70 del 2 ottobre 2020 emanata ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 191 del D.Lvo n. 152/2006

Il Dirigente Generale
Responsabile delle iniziative di cui alla DGR
241/2019, previo controllo degli atti richiamati, attesta
la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto
Ing. Domenico Pallaria
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus e la successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato tra l'altro stabilito che "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il Decreto-Legge del 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", pubblicato nella G.U. Serie Generale, n.248 del 07-10-2020, con il quale è stata prorogata al 31/01/2021 la sopradetta scadenza;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep.n.631del27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

Vista l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore;

Visto l'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede che "...qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale...()... possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente...";

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0022276 del 30/03/2020 recante "*Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 – indicazioni*";

Vista la Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, recante "*Statuto della Regione Calabria*", e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 34, lettera m) dello Statuto Regionale, rubricato "*Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale*", che riconosce, espressamente, tra i poteri del Presidente quello di adottare "i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente";

Vista la Legge Regionale n. 14/2014 rubricata "*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria*" e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 381 del 13/10/2015 recante "*Attuazione della L. R. n. 14/2014: delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e delle Aree di Raccolta Ottimali (ARO); approvazione schema di convenzione e schema di regolamento per costituzione e funzionamento delle Comunità d'ambito*";

Visto il Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156/2016 e modificato con la Deliberazione del Consiglio n. 474 del 10 dicembre 2019;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 246 del 7 settembre 2019;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria contingibili e urgenti emanate in concomitanza con l'emergenza sanitaria COVID-19 per la gestione dei rifiuti urbani: n. 14 del 21 marzo 2020; n. 28 del 10 aprile 2020; n. 45 del 20 maggio 2020; n. 54 del 4 luglio 2020; n. 56 del 21 luglio 2020; n. 62 del 13 agosto 2020; n. 70 del 2 ottobre 2020; n. 91 del 30 novembre

Premesso che

- a seguito dell'incendio che il 24 settembre 2020 ha danneggiato l'impianto pubblico di trattamento dei rifiuti urbani sito in c.da San Leo della città di Siderno (RC), l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 70 del 2 ottobre 2020 ha disposto una misura *extra-ordinem* che ha riguardato l'impianto di trattamento rifiuti di Vazzano (VV), finalizzata a garantire la prosecuzione del trattamento della frazione umida della raccolta differenziata (codici EER

20.01.08 e 20.02.01 e 20.03.02) per i Comuni della Locride che di norma conferiscono i rifiuti presso l'impianto di Siderno, danneggiato dall'incendio;

- nello specifico la disposizione contenuta nella citata O.P.G.R. n. 70/2020 relativa all'impianto di Vazzano (VV) prevede che: *"in deroga agli artt. 19, 20, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 26, 27, 27 bis, 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies e 208 del d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, la società Ecocall S.p.a., è autorizzata nella piattaforma a servizio del circuito pubblico munita di AIA e VIA di Vazzano (VV), tecnicamente idonea, all'utilizzo e all'esercizio di apparecchiature mobili per la biostabilizzazione e/o maturazione della frazione umida proveniente da raccolta differenziata, per 90 giorni successivi alla emanazione della presente ordinanza. La frazione organica da RD così biostabilizzata, è sottoposta a trattamento di maturazione da eseguirsi anche nelle aree dell'impianto. L'attività di biostabilizzazione e/o maturazione avverrà nelle aree dell'impianto per come indicato nella documentazione tecnica trasmessa dal gestore con nota acquisita agli atti in pari data al prot. SIAR n. 311894, garantendo l'adozione di tutti i necessari presidi ambientali, volti ad assicurare la corretta gestione del percolato, il trattamento delle arie esauste, a scongiurare qualsiasi forma di inquinamento ambientale ed evitare possibili ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente, in adempimento alle prescrizioni date dall'ARPACal con nota prot. n. 34632 del 01/10/2020, acquisita agli atti al prot. SIAR n. 315003 del 02/10/2020. I quantitativi autorizzati, per circa 40 t/g, ulteriori rispetto ai quantitativi autorizzati con provvedimento AIA n. 7032 dell'08/07/2015, sono destinati ai Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria con priorità ai Comuni dell'area della Locride";*

Considerato che

- con nota prot. n. 85806 del 28 dicembre 2020, acquisita agli atti al prot. SIAR n. 427251 del 29 dicembre 2020, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha chiesto una proroga della disposizione di cui all'O.P.G.R. n. 70/2020 riguardante l'impianto di trattamento dei rifiuti urbani di Vazzano (VV) poiché l'impianto pubblico di trattamento dei rifiuti urbani di Siderno *"...()... non è stato ancora ripristinato anche a causa di un accertamento tecnico preventivo richiesto dallo stesso gestore a seguito dell'incendio e considerato, altresì che la manifestazione d'interesse pubblicata dalla Città Metropolitana, in data 04/12/2020 è rimasta infruttuosa";*

Rilevato che

- ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali sono inseriti tra i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto
- il servizio pubblico essenziale della raccolta e del trattamento dei rifiuti urbani non può essere in alcun modo interrotto, sia per i caratteri di universalità e di non escludibilità, ma soprattutto nell'attuale contingenza della pandemia in corso da COVID-19 che impone ulteriori misure di prevenzione e precauzione per la tutela della salute umana;
- la diffusività del coronavirus e il rischio di contagio possono essere aggravate dalle criticità igienico-sanitaria e ambientale derivanti dal blocco delle raccolte dei rifiuti urbani nei Comuni dell'area della Locride, che ancora ad oggi non possono conferire i rifiuti nell'impianto pubblico di Siderno (RC);

Ritenuto

- necessario e urgente continuare a garantire il servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni della locride, scongiurando i rischi per la salute pubblica e l'ambiente dovuti al perdurare della criticità determinata dall'interruzione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani nell'impianto di Siderno ancora non ripristinato a seguito dell'incendio;
- che l'urgenza di provvedere e la situazione di eccezionalità ed urgenza in presenza dell'emergenza COVID 19, impone di prorogare la disposizione di cui al punto 1 dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 70 del 2 ottobre 2020, emanata ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art. 191 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

Dato atto che ricorrono ancora le condizioni che hanno condotto all'emanazione dell'O.P.G.R. n. 70/2020;

Richiamato il parere espresso dall'ARPACAL, organo tecnico designato dalla legge in materia ambientale, che con nota prot. n. 34632 del 01/10/2020, acquisita agli atti al prot. SIAR n. 315003 del 02/10/2020, ha espresso parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.

Visti

- l'articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
- l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
- l'art.191 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che disciplina il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti

ORDINA

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 191, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

1. L'Ordinanza del Presidente della Regione n. 70 del 2 ottobre 2020 avente ad oggetto "*Urgenti e ulteriori misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti, correlate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 191 del D.Lvo n. 152/2006*", è prorogata relativamente al punto 1, i cui contenuti si intendono integralmente riportati, per i 90 giorni successivi dalla data di emanazione della presente ordinanza;
2. la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministero dell'Ambiente-Direzione per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, al Comune di Vazzano (VV), alle Comunità d'Ambito di Vibo Valentia, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, all'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria, al settore Rifiuti del Dipartimento Ambiente e Territorio, alla società Ecocall S.p.a;
3. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;
4. la presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione;
5. la presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente
Dott. Antonino Spirli
(f.to digitalmente)